

**SCUOLA FORENSE DI PERUGIA “GERARDO GATTI”**

**ESERCITAZIONE PENALE**

**lezione del 07.05.2019**

**Avv. Massimo Brazzi**

**Avv. Ilario Taddei**

Il candidato, letti ed esaminati il parere e l'atto di appello che seguono, inserisca opportunamente gli estremi delle massime giurisprudenziali da cui si enucleano i principi di diritto richiamati.

*Gli elaborati, una volta tanto redatti al computer, andranno depositati presso la segreteria dell'Ordine **entro il 30 maggio** p.v..*

## PARERE IN MATERIA PENALE

Il caso prospettato richiede una disamina delle c.d. cause di giustificazione.

Le cause oggettive di esclusione del reato (o cause di giustificazione, o anche scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera (artt. 50 e ss. c.p.).

La dottrina dominante ritiene che le scriminanti ineriscano alla struttura del reato, come cause di esclusione dell'antigiuridicità oppure come elementi negativi del fatto, che devono mancare perché il fatto costituisca reato.

Le cause di giustificazione si distinguono in comuni e speciali: le scriminanti comuni (consenso dell'avente diritto; esercizio del diritto; adempimento del dovere; uso legittimo delle armi; legittima difesa; stato di necessità) sono previste nella parte generale del codice e risultano applicabili a tutti i reati con esse compatibili; le scriminanti speciali sono previste per singole figure criminose (es.: la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale).

Venendo al caso in esame, si deve preliminarmente rilevare come la condotta posta in essere da Caio sia stata realizzata nell'esercizio delle proprie funzioni di Carabiniere.

Tale contesto non è però di per sé idoneo ad escludere l'antigiuridicità dell'azione di Caio.

La fattispecie concreta va circostanziata, affinché sia possibile qualificare con certezza l'antigiuridicità o meno del caso prospettato.

Caio, senza dubbio alcuno, ha intimato l'alt all'autovettura con a bordo i sospetti autori di vari furti e rapina nell'esercizio di un proprio dovere d'ufficio, in quanto – mentre era di pattuglia assieme a Tizio – gli era stata segnalata la necessità di controllare tale autovettura diretta verso la loro direzione.

L'autovettura sospetta, sebbene inizialmente si sia fermata all'intimazione dell'alt, è poi ripartita subito – non appena i due Carabinieri vi si sono avvicinati – a forte velocità, urtando fra l'altro anche l'auto di servizio dei due agenti.

La condotta posta in essere dai soggetti fermati è senz'altro penalmente sanzionabile, in quanto non può porsi alcun dubbio in ordine alla antigiuridicità della stessa (tale condotta delittuosa potrebbe sussumersi, ad esempio, sotto la fattispecie di cui all'art. 337 c.p.).

La condotta di Caio è qualificabile come diretta reazione alla condotta delittuosa dei soggetti fermati.

Risulta evidente l'insussistenza di un elemento psicologico di natura dolosa nella condotta tenuta da Caio: di certo Caio non aveva alcuna intenzione di uccidere i fuggitivi, ma neppure voleva colpirli in quanto nello sparare aveva mirato gli pneumatici dell'autovettura.

Il problema sotteso al caso in esame attiene, dunque, alla imputabilità o meno della morte del

fuggitivo alla condotta di Caio.

Caio, abbiamo detto, stava svolgendo un atto dovuto del proprio ufficio: sotto questo profilo, pertanto, potrebbe profilarsi l'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p..

Allo stesso modo, non sarebbe del tutto peregrino sostenere l'applicabilità al caso di specie della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., se – all'esito di un giudizio prognostico – si ritenessero i fuggitivi particolarmente pericolosi per la collettività (considerando i vari furti commessi e la rapina che è stata cruenta) tale da giustificare la modalità di intervento degli agenti entro i parametri del principio di proporzionalità richiamato dallo stesso articolo di legge.

Punto focale e critico è proprio il principio di proporzionalità: l'art. 54 c.p., all'ultimo periodo, riconosce difatti l'operatività della sciminante purchè il fatto sia proporzionato al pericolo; sulla stessa lunghezza d'onda si pone l'art. 52 c.p., riconoscendo la legittima difesa sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Il principio di proporzionalità dovrà commisurarsi su ogni singola fattispecie concreta, e la suddetta valutazione di bilanciamento fra offesa e reazione dovrà operarsi per tutte le ipotesi di cause di giustificazione.

Il superamento di tale proporzionalità nel porre in essere la condotta indotta andrebbe a configurare un eccesso colposo (art. 55 c.p.), prevedendo così la punibilità del soggetto agente a titolo di colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

L'indagine proposta, pertanto, deve focalizzarsi sulla condotta di Caio, al fine di valutare i suoi spari diretti alle gomme dell'autovettura datasi alla fuga come proporzionati o meno al pericolo (o offesa) posto in essere dai fuggitivi.

Tra tutte le cause di giustificazione – tra cui quelle sopra richiamate – al caso di specie l'ipotesi più calzante appare quella prevista dall'art. 53 c.p., stante la modalità della condotta posta in essere da Caio.

L'art. 53 c.p. riconosce la legittimità nell'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

Sul punto, la Giurisprudenza è pacifica da tempo: è legittima una reazione armata degli agenti nel caso di fuga accompagnata dall'uso delle armi da parte dei fuggitivi.

Nel caso *de quo*, però, i fuggitivi non hanno utilizzato armi per farsi strada o per intimorire gli agenti: secondo la costante Giurisprudenza, in queste ipotesi di semplice fuga, è ragionevole escludere – in ogni caso – che si possa sparare con lo scopo o anche solo rappresentandosi l'eventualità di uccidere, in quanto una siffatta condotta andrebbe inevitabilmente a qualificarsi come non proporzionale rispetto all'offesa subita.

Si deve, pertanto, valutare se sparare alle gomme dell'auto in fuga (come ha fatto Caio) anziché

sparare all'aria (come invece ha fatto Tizio) possa integrare un eccesso colposo, o – in ogni caso – ritenersi non proporzionato alle modalità con cui l'auto si è data alla fuga ed alla natura pericolosa dei fuggitivi.

La Suprema Corte – fondando il proprio ragionamento pressochè sul solo principio di proporzionalità quale parametro di valutazione nei casi di specie – ha affermato che il giudice, nell'accertare l'esistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi con esclusione dell'ingiustizia del danno, non può escludere in assoluto l'esistenza della scriminante in presenza della fuga del soggetto nei cui confronti il pubblico ufficiale è tenuto ad adempiere al dovere d'ufficio, essendo necessario procedere alla valutazione delle modalità con cui la fuga è stata realizzata, da valutare con il criterio della proporzione tra i contrapposti interessi.

Questa linea di indirizzo giurisprudenziale, ancorata alla valutazione della sussistenza o meno della proporzione fra i contrapposti interessi, rappresenta la scia più seguita, anche se si devono rinvenire rilevanti eccezioni.

Difatti la Cassazione è perfino giunta ad affermare che l'art. 2, n. 2), della CEDU, immediatamente e direttamente applicabile in Italia essendo norma sovranazionale, prevede l'uso legittimo delle armi contro l'autore di un delitto al fine di arrestarlo, anche se quello sta fuggendo: ne consegue che non risponde né di omicidio né di lesioni, anche a titolo di eccesso colposo, il Carabiniere che spara ai rapinatori in fuga dopo una rapina in banca.

Se quest'ultimo richiamato fosse l'orientamento dominante in Giurisprudenza, con tutta probabilità non potrebbe escludersi in alcun modo la sussistenza della richiamata scriminante di cui all'art. 53 c.p. in favore di Caio.

Altra pronuncia “radicale” della Corte Suprema, ma su conclusioni diametralmente opposte, considera legittimo l'uso dell'arma da parte dell'agente solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva.

Vanno però rilevati i profili critici di entrambe le pronunce ultimo richiamate.

Non può condividersi una interpretazione giurisprudenziale che parrebbe legittimare l'uso delle armi da parte delle Forze dell'Ordine in maniera pressochè indiscriminata nei confronti di chi abbia commesso un delitto (apparentemente senza neppure specificare il disvalore sociale e la gravità di tale delitto), fino al punto di estendere tale legittimazione anche a qualsivoglia forma di resistenza passiva (come, appunto, può essere intesa una fuga non accompagnata dall'uso di armi); allo stesso modo, non può precludersi una valutazione prognostica che consideri la pericolosità intrinseca del fuggitivo, il quale – pur non attuando una resistenza attiva con la propria fuga – fuggendo si guadagna però l'opportunità di porre in essere ulteriori delitti che vanno a minare la sicurezza sociale di terzi.

Pertanto, riscontrando l'eccezionalità e l'isolatezza di siffatte pronunce, è opportuno orientarci sulla

linea giurisprudenziale richiamata per prima, secondo cui la prospettiva di incidenza ed utilizzo del criterio di proporzionalità – nell'ambito della scriminante di cui all'art. 53 c.p. – deve coincidere con quei parametri applicativi riguardanti i beni in conflitto, ossia il valore dei diversi interessi contrapposti, espressamente previsti dal legislatore negli artt. 52 e 54 c.p., anche se la valutazione specificatamente richiesta in relazione al detto criterio non può concentrarsi solo sulla legittimità dell'uso dell'arma in sé, ma deve abbracciare anche la gradazione di questo uso fra quelle possibili.

A ciò si deve però preliminarmente osservare che comunque al pubblico ufficiale, il quale si trovi in una situazione che imponga l'adempimento di un dovere, non è riconosciuta – a differenza della legittima difesa o dello stato di necessità – un'opzione di rinuncia o di *commodus discessus*.

Alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale dominante, pertanto, appare necessario valutare la condotta di Caio in relazione non soltanto alla proporzione tra gli interessi contrapposti, ma anche in virtù dei mezzi di coazione usati dall'agente, alla finalità della condotta posta in essere ed alla necessità della medesima.

Ciò detto, deve rilevarsi come Caio abbia adoperato le armi di servizio al fine di adempiere un dovere dell'ufficio, posta la necessità di fermare i fuggitivi indiziati di reati gravi come la rapina (tra l'altro realizzata con modalità cruenta) e pertanto socialmente pericolosi e – secondo una valutazione prognostica, visti i vari episodi loro contestati – con tutta probabilità dediti alla commissione di ulteriori delitti se non fossero stati fermati.

Oltretutto, la costante giurisprudenza (eccettuando le ipotesi isolate di cui *supra*) ha riconosciuto, in tema di definizione di fuga, che quando le modalità poste in essere siano tali da porre a repentaglio l'incolumità di terze persone, l'uso di armi, opportunamente graduato secondo le esigenze del caso e sempre nell'ambito della proporzione, è legittimo, sempre che non sia possibile un altro mezzo di coazione, di pari efficacia ma meno rischioso.

Nel caso *de quo*, Caio non aveva a disposizione altro mezzo di coazione idoneo all'adempimento del proprio ufficio se non l'uso delle armi in dotazione e, considerando la valutazione prognostica sui fuggitivi sopra specificata alla luce dei reati loro addebitati, era prefigurabile un pericolo per l'incolumità di terzi, dato che – valutando anche la fuga posta in essere dai sospettati – nulla avrebbe potuto far pensare ad un arresto dei loro propositi delittuosi.

L'uso delle armi fatto da Caio appare proporzionato ed opportunamente graduato rispetto alle esigenze del caso, e pertanto deve ritenersi legittimo: difatti Caio si è limitato ad indirizzare i colpi esplosi verso le gomme dell'autovettura in fuga, e dunque solo un evento eccezionale ed in alcun modo prevedibile (e non controllabile da parte di Caio) ha fatto sì che il colpo indirizzato agli pneumatici deviasse rimbalzando sull'asfalto e colpisse a morte uno dei fuggitivi.

La circostanza che Tizio abbia invece esplosi i colpi in aria, *ex se* non appare idonea a ritenere al contrario non proporzionata la condotta posta in essere da Caio: i colpi esplosi in aria non si sono

difatti rilevati idonei ad arrestare l'azione delittuosa dei fuggitivi, e pertanto non può questa qualificarsi un mezzo di coazione di pari efficacia, pur se meno rischioso.

Deve pertanto escludersi anche qualsivoglia riconduzione della fattispecie concreta in esame all'ipotesi di eccesso colposo, come anche la Giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare nitidamente, affermando che non sussiste eccesso colposo nell'uso legittimo di armi nel caso in cui tale uso sia posto in essere in luogo sicuro per l'incolumità di terzi, al fine di arrestare la pericolosa condotta del conducente di un'autovettura in folle corsa che abbia messo a repentaglio pedoni ed altre autovetture, senza arrestarsi alle intimazioni d'alt dei militari intervenuti.

## CORTE DI APPELLO DI \_\_\_\_\_

Nell'interesse di

**TIZIO,**

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

lo scrivente difensore di fiducia, come da nomina in atti, propone

### MOTIVI DI APPELLO

avverso tutti i capi ed i punti della sentenza n. \_\_\_\_\_ Reg. Sent. emessa dal Tribunale di \_\_\_\_\_, Giudice Monocratico Dott. \_\_\_\_\_, il 28.11.2018, nel procedimento penale n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R., n. \_\_\_\_\_ R.G. DIB., per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (capo A) e 187, comma 8, C.d.S. (capo B), con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alla sospensione per anni 1 mesi 6 della patente di guida.

\* \* \* \* \*

Il percorso motivazionale in forza del quale il Collegio di prime cure è approdato alla conclusione che Tizio sia da ritenersi penalmente responsabile dei reati in epigrafe enucleati non è assolutamente condivisibile e si censura per i seguenti motivi.

- I -

- **in ordine al capo A) della imputazione in relazione al punto afferente la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p.: insussistenza della responsabilità penale dell'imputato, in relazione all'asserito uso di violenza per opporsi a pubblico ufficiale mentre compiva un atto del proprio ufficio o servizio;**
- **insussistenza degli elementi costitutivi del reato (insussistenza violenza e/o minaccia) del reato di cui all'art. 337 c.p. rispetto alla fattispecie in concreto contestata.**

In primo luogo occorre evidenziare che la stessa formulazione del capo di imputazione *sub* A ed il relativo tenore letterale del fatto così come contestato palesano *ex se* l'irrilevanza penale della ipotizzata condotta addebitata all'imputato. Infatti a Tizio viene letteralmente contestato di aver usato "*violenza consistita nel DIVINCOLARSI dagli agenti operanti*": sul

punto la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che la mera condotta volta alla fuga ovvero al divincolarsi non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p..

Su tale aspetto, *ex plurimis*, si richiama quanto evidenziato dalla Suprema Corte anche recentemente, ossia che non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p. la condotta consistente nel mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo, quando lo stesso si risolve in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza.

In ogni caso le emergenze istruttorie, a prescindere dalla connotazione che voglia attribuirsi alla condotta del divincolarsi addebitata a Tizio, hanno dimostrato la insussistenza della prospettazione accusatoria.

La testimonianza resa alla udienza del 22.07.2017 dal teste Mevio, agente presente al momento dei fatti di cui alla imputazione, è chiara sul punto. Lo stesso, infatti, afferma che "**Non è che sono volati pugni schiaffi eccetera...**" (pag. 13 delle trascrizioni della udienza del 22.07.2017), precisando altresì che Tizio appariva agitato (pag. 6) e che gli **stessi Agenti intervenuti per calmarlo lo trattenevano "per le braccia, per le mani..."** (pag. 24).

Anche il teste Brig. Sempronio, sentito alla udienza del 26.02.2017, precisa che, quando l'auto condotta dal Tizio arrestava la sua corsa, gli Agenti si avvicinavano a Tizio il quale semplicemente "tentava di divincolarsi e di allontanarsi, veniva comunque immobilizzato e portato in Caserma" (pag. 10 delle relative trascrizioni). Sempre il Brig. Sempronio, alla medesima udienza suindicata, dichiara che egli stesso unitamente all'altro Agente Mevio "andiamo lì e lo tiriamo fuori dall'autovettura" e "quindi noi abbiamo aperto la portiera lui ha cercato di fuggire e noi l'abbiamo bloccato", aggiungendo che "lo prendiamo entrambi, lo blocchiamo e lo portiamo nell'autovettura e poi in Caserma", ed ancora "l'abbiamo preso e fermato [...] con le mani [...] all'altezza del corpo e basta" (pagg. 18 e 19 delle relative trascrizioni): è evidente che non emerge dalle dichiarazioni del teste Brig. Sempronio alcuna condotta di violenza o minaccia, ma semmai un vago tentativo di fuga, pertanto all'imputato al massimo può essere contestata una condotta di c.d. **resistenza passiva** (così la definisce la Giurisprudenza di legittimità), irrilevante sotto il punto di vista penale, peraltro perché – come evidenziato – **inoffensiva ed inidonea** anche solo astrattamente a configurare la resistenza violenta di cui alla norma incriminatrice ex art. 337 c.p. che si assume violata.



Appare, dunque, evidente che Tizio non ha adoperato alcun tipo di violenza nei confronti dei due Agenti intervenuti, limitandosi ad una mera resistenza passiva (al massimo volta a divincolarsi e a darsi alla fuga, dunque irrilevante penalmente) a fronte della condotta posta in essere dai medesimi Agenti che, per cercare di calmarlo in quanto ravvisavano che l'imputato fosse agitato, lo trattenevano per le braccia e le mani.

Il teste Mevio, difatti, precisa che, dopo che l'auto di Tizio arrestava la sua corsa contro un terrapieno, il Brig. Sempronio accorreva verso l'auto condotta da Tizio e, una volta uscito quest'ultimo dal veicolo, riscontrandolo in stato di agitazione, lo tratteneva per le braccia e le mani.

L'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale: nel caso di specie emerge *ictu oculi* che Tizio avrebbe cercato (peraltro invano) di divincolarsi in maniera istintiva solo a fronte della condotta materiale posta in essere dagli Agenti intervenuti che lo bloccarono per le braccia e per le mani, oltretutto senza prendere a pugni né a schiaffi gli Agenti che lo trattenevano, come pacificamente ammesso dallo stesso teste Mevio.

Da ultimo, si rammenta che, per pacifica Giurisprudenza di legittimità, neppure la fuga integra l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa di cui all'art. 337 c.p.. L'unica ipotesi in cui la condotta di fuga - quale resistenza passiva al pari del divincolarsi - può assumere rilevanza penale è rappresentato dal caso in cui, a fronte di una fuga in automobile, il soggetto che si sta dando alla fuga non si limiti a cercare di sottrarsi all'accertamento del pubblico ufficiale bensì cerchi di ostacolarlo con manovre insidiose che mettano a repentaglio la stessa incolumità dell'agente inseguitore, addirittura dirigendosi con la propria auto contro quest'ultimo: non è, però, questo il caso, pertanto risulta comprovata la insussistenza della rilevanza penale della condotta contestata all'imputato, che non può ascrivere al delitto di resistenza al pubblico ufficiale.

Per tali ragioni, si impone l'annullamento della impugnata sentenza in ordine alla pronuncia di penale responsabilità per il delitto ex art. 337 c.p..

- II -

**- in ordine al capo A) della imputazione in relazione al punto afferente la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p.: insussistenza della**

**responsabilità penale dell'imputato, in relazione all'asserito uso di violenza per opporsi a pubblico ufficiale mentre compiva un atto del proprio ufficio o servizio;**  
**- insussistenza degli elementi costitutivi del reato (insussistenza violenza e/o minaccia) del reato di cui all'art. 337 c.p. rispetto alla fattispecie in concreto contestata: contraddittorietà delle emergenze istruttorie in relazione alla affermata responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p., in particolar modo facendo riferimento alla deposizione testimoniale del Brig. Sempronio escusso alla udienza del 26.02.2017.**

Ad ogni buon conto debbono anche evidenziarsi delle importanti discordanze nella ricostruzione dei fatti in sede dibattimentale da parte dei due Agenti accertatori, che da un lato fanno emergere una decisamente maggiore attendibilità delle dichiarazioni di Mevio rispetto a quelle di Sempronio, e che, in ogni caso, palesano una insuperabile contraddittorietà in termini che non potrà che condurre ad una pronunzia assolutoria quanto meno ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p..

Infatti il teste Brig. Sempronio, sentito all'udienza del 26.02.2017, asserisce che l'inseguimento alla vettura condotta da Tizio sarebbe durato *“una quarantina di minuti”* (pag. 9 delle relative trascrizioni), per poi contraddittoriamente rettificare di poco tale affermazione affermando che in realtà tale inseguimento sarebbe durato *“una trentina, trentacinque minuti”* (pag. 16); al contrario il teste Mevio, sentito alla udienza del 22.07.2017, precisa chiaramente che l'inseguimento in realtà è durato ***“pochissimo, credo intorno ai forse sotto ai cinque minuti”*** (pag. 20 delle relative trascrizioni).

Sempre il teste Sempronio alla udienza del 26.02.2017 sostiene che, una volta che l'auto di Tizio arrestò la sua corsa, i due Agenti scendevano ***“ENTRAMBI dall'autovettura”*** (pag. 9) e raggiungevano la portiera del posto di guida del veicolo condotto dal Tizio, dove *“lo prendiamo ENTRAMBI, lo blocchiamo e lo portiamo nell'autovettura e poi in Caserma”* (pag. 18); al contrario il teste Mevio alla udienza del 22.07.2017 precisa che il Brig. Sempronio *“è sceso prima di me [...] e come è arrivato il brigadiere Sempronio io ho visto da dietro che si apriva la sportello e lui cioè Tizio ha cercato di scappare”* (pag. 8), aggiungendo altresì che *“Sempronio praticamente cercava sia verbalmente che trattenendolo di farlo calmare”* (pag. 13). Emerge, quindi, una chiara discordanza tra le due testimonianze degli Agenti accertatori: mentre Sempronio sostiene che entrambi gli Agenti raggiungevano unitamente l'autoveicolo condotto da Tizio, il quale cercava di darsi alla fuga alla vista di entrambi che unitamente cercavano (con successo) di trattenerlo, Mevio invece rappresenta di aver visto la scena non in prossimità dell'autovettura, bensì

da dietro, in quanto solo Sempronio raggiungeva lo sportello dell'auto condotta da Tizio e tirava fuori quest'ultimo.

Altro dato discordante è rappresentato dalla modalità in cui il Tizio fu portato in Caserma: Sempronio asserisce che lo avrebbero caricato nella autovettura in servizio ai due Agenti (pag. 18 delle relative trascrizioni del 26.02.2017), mentre il Mevio sostiene che “*il brigadiere Sempronio guidava la sua macchina [ossia l'auto di Tizio] insieme a Tizio*” (pag. 15 delle relative trascrizioni del 22.07.2017).

La deposizione testimoniale resa in sede dibattimentale da Mevio è decisamente più puntuale, dettagliata, circostanziata e meno approssimativa: al contrario quella di Sempronio soffre forse il fatto che a distanza di tempo gli accadimenti possono ovviamente non essere più ricordati in maniera precisa e puntuale come effettivamente si sono svolti all'epoca dei fatti, e tali incongruenze emergono palesemente a fronte di quanto in precedenza sottolineato.

La deposizione del teste Sempronio soffre di ulteriori discordanze con le dichiarazioni rese anche da altri testi in sede dibattimentale: il Brig. Sempronio, sentito alla udienza del 26.02.2017, sostiene che l'autovettura condotta da Tizio usciva fuori strada sbattendo contro un terrapieno, aggiungendo che “*qualche danno [l'autoveicolo in questione] l'aveva subito perché era uscito fuori di strada*” (pag. 28 delle relative trascrizioni); al contrario la teste Caia (madre di Tizio), escussa alla udienza del 22.07.2017, sostiene che la propria auto, condotta in quell'occasione dal figlio imputato, non aveva riportato alcuna ammaccatura, né aveva tracce di terreno sulla parte anteriore (pag. 37 delle relative trascrizioni).

Il teste Sempronio ha altresì dichiarato che Tizio, a seguito dei fatti del 16 dicembre 2013, non aveva riportato alcuna lesione e/o ecchimosi (pag. 19 delle trascrizioni dell'udienza del 26.02.2017), mentre la teste Caia riferisce che il figlio aveva riportato delle ecchimosi al labbro ed alla fronte (pag. 37 delle trascrizioni del 22.07.2017), come peraltro puntualmente documentato dalla documentazione sanitaria in atti, che addirittura ha riconosciuto una prognosi di una decina di giorni per Tizio.

Alla luce delle molteplici discordanze, in ogni caso, anche qualora non si dovesse ravvisare ex se la irrilevanza penale della condotta contestata a Tizio, in ogni caso quest'ultimo dovrà essere mandato assolto quanto meno ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p..

**- in ordine al capo B) della imputazione relativo al reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S., in riferimento alla asserita opposizione di rifiuto da parte dell'imputato all'accertamento di cui al comma 3 dell'art. 187 C.d.S..**

In relazione al capo *sub* B della imputazione la condanna per la violazione contestata a Tizio appare infondata.

*In primis* deve rilevarsi che, in ogni caso, è emerso pacificamente dall'istruttoria dibattimentale di primo grado che Tizio in data 16 dicembre 2013 non si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, né si trovava in stato di ebbrezza. Sul punto è estremamente chiara la relazione di consulenza medico-legale/tossicologica a firma del Dott. Tarquinio, prodotta in atti, e redatta sulla scorta dell'esito delle analisi cui si è sottoposto l'imputato in data 17 dicembre 2013, ossia il giorno successivo a quello in cui si sarebbero verificati i fatti di cui all'imputazione. Lo stesso Dott. Tarquinio, sentito quale teste alla udienza del 22.07.2018, ha puntualizzato che "**è assolutamente impossibile che [l'imputato] la sera prima [rispetto alla data del 17.12.2013 in cui ha effettuato le analisi] avesse assunto cannabinoidi**" (pag. 30 delle relative trascrizioni), così come "nel momento in cui è stato fermato dai carabinieri se fosse stato in condizioni di intossicazione acuta o da cocaina o da morfina quattordici ore [prima] avremmo trovato comunque tracce di questa sostanza perché sarebbe stata comunque in quantità superiore ai 300 nanogrammi per millilitro" e "*tenuto conto della cinetica di eliminazione che è più veloce sia della cocaina che della morfina quella delle anfetamine avremmo sicuramente trovato anche qui delle sostanze nel momento in cui il paziente fosse stato positivo al momento del fermo*" (pagg. 30 e 31), precisando altresì, da ultimo, che "*per quanto riguarda l'alcool tanto per concludere è da escludere intanto che lui fosse un assuntore cronico perché i valori della funzionalità epatica sono tutti assolutamente nella norma ma anche ammettendo l'ubriacatura la sera precedente comunque una alterazione delle transaminasi anche se minima l'avremmo trovata. I valori delle transaminasi sull'esame fatto dal[l'ambulatorio] Lari sono assolutamente nella norma, anzi leggermente ai limiti inferiori*" (pagg. 31 e 32).

Peraltro tale circostanza emersa a fronte della valutazione del Dott. Tarquinio può ritenersi assolutamente pacifica, anche alla luce del fatto che è lo stesso Giudice di prime cure a definirla "**rilevante**" nel corpo della impugnata sentenza (cfr. pag. 4 della sentenza

impugnata).

Appurato che Tizio non poteva essersi messo alla guida né in stato di ebbrezza né a seguito dell'assunzione di qualsivoglia tipologia di stupefacente, resta da comprendere se vi sia effettivamente stato da parte dell'imputato un rifiuto alla sottoposizione all'accertamento di cui all'art. 187 C.d.S..

In primo luogo appare evidente che le analisi cui Tizio si è sottoposto il giorno immediatamente seguente hanno scientificamente la stessa valenza che avrebbero avuto le analisi effettuate il giorno stesso dei fatti di cui all'imputazione: sulla scorta di tale rilievo c'è da domandarsi quale sia stata, quindi, la offensività della condotta addebitata dal Tizio, atteso che si tratterebbe di una condotta de facto inoffensiva rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che si assume violata. Già sotto questo profilo, dunque, in ossequio al principio di offensività, costituzionalmente riconosciuto, si imporrebbe una pronuncia di proscioglimento per inoffensività della condotta posta in essere e conseguente irrilevanza penale del fatto addebitato all'imputato.

In secondo luogo preme anche rilevare lo stato di agitazione in cui versava Tizio, il quale si è sentito minacciato dal comportamento avuto nei suoi riguardi dagli Agenti che lo avevano fermato.

Ciò che, però, rileva principalmente al fine di individuare l'insussistenza nel caso di specie della condotta materiale prescritta nella fattispecie di cui al comma 8 dell'art. 187 C.d.S. è la tempistica e le concrete modalità in cui si sarebbe profilato tale rifiuto da parte dell'imputato. È la stessa testimonianza del Brig. Sempronio, resa alla udienza del 26.02.2017, a chiarirne la dinamica: Tizio, al momento del fermo, richiedeva l'assistenza del proprio legale, con il quale, però, non riusciva immediatamente a mettersi in contatto, così da contattare la propria madre che, a sua volta, riusciva a rintracciare il legale e far raggiungere il figlio da quest'ultimo. **Al legale, appena arrivato in Caserma intorno alle 19:50, non veniva però permesso di assistere l'odierno imputato, lasciandolo attendere per circa quaranta minuti nella sala d'aspetto mentre i due Agenti accertatori procedevano alla redazione di tutti i verbali relativi al loro intervento in presenza del solo Tizio (sprovvisto del proprio legale, nonostante la espressa richiesta di quest'ultimo).** Al legale veniva permesso di entrare solo diverso tempo dopo, ossia alle ore 20:25: si evidenzia che le operazioni di verbalizzazione erano iniziate intorno alle 19:00 e che, stando a quanto rappresentato dagli Agenti Brig. Sempronio e Mevio nel corso delle loro deposizioni, i primi verbali redatti furono quelli

relativi alle perquisizioni locale (dell'autovettura) e personale di Tizio. Pertanto non esiste alcun documento agli atti che dimostri il rifiuto di Tizio a sottoporsi all'esame richiesto: anzi, agli atti vi è solo il verbale di elezione di domicilio e nomina difensore di fiducia, redatto alle ore 20:25 del medesimo giorno, in cui si dà atto anche della presenza del legale del Tizio: in tale verbale si dà atto che il Tizio vuole sottoporsi al test, e sul punto il Brig. Sempronio, sentito alla udienza del 26.02.2017, precisa che il Tizio "*nel momento in cui stava lì dopo avere colloquiato con il Difensore dichiarava di essere disponibile a recarsi presso l'ospedale*" (pag. 21 delle relative trascrizioni), procedendo poi alla lettura del verbale di elezione domicilio in cui si legge testualmente che "*il Tizio dopo avere colloquiato con il proprio Difensore dichiara di essere disponibile a recarsi presso l'ospedale ove i Carabinieri ritengono di dover procedere agli accertamenti di rito*" (pag. 22). La motivazione che adduce il Brig. Sempronio per la trasmissione della *notitia criminis* nonostante il palesato - e verbalizzato - consenso da parte dell'imputato a sottoporsi all'esame, è testualmente la seguente: "*avevamo già fatto tutto cioè lui...non è che potevamo ricominciare da capo*" (pag. 22).

Evidentemente nel caso di specie deve rilevarsi una **grave compressione e lesione del diritto di difesa**, riconosciuto e garantito a livello costituzionale: Tizio aveva il diritto riconosciuto normativamente di potersi consultare con il proprio legale: ciò non gli è stato permesso, nonostante il legale si sia recato al Comando ampiamente in tempo per poter interloquire con il proprio assistito, ma ciononostante è stato tenuto lontano da quest'ultimo per quasi 40 minuti, durante i quali è stata proprio verbalizzata la *notitia criminis*.

Il dato è pacifico e la tempistica in questione non è neppure stata messa in discussione dagli stessi Agenti sentiti nel corso del giudizio in qualità di testi.

L'aspetto più paradossale di tutta la vicenda è che solo con il verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia si acquisisce la qualifica di indagato e proprio in quel verbale (datato 16.12.2013 ore 20:25) vi è la manifestazione del consenso da parte del Tizio a sottoporsi al test richiesto.

**Agli atti non è emersa alcuna trasmissione della *notitia criminis* precedente alle ore 20:25**, orario in cui fu redatto il suindicato verbale di elezione domicilio in cui il Tizio prestava il consenso all'esame richiesto (essendogli stato, prima di quell'orario, negato ogni incontro e colloquio con il proprio legale).

Il dato temporale, sul punto, è insuperabile, e per tutte queste ragioni si impone una

pronunzia assolutoria per il capo *de quo*.

- IV -

**- in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.**

Alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., andavano in ogni caso concesse le attenuanti *ex art. 62-bis c.p.* all'imputato, al contrario negate dal Giudice di primo grado, il quale nel *corpus* motivazione argomenta nel seguente modo: “*Tenuto conto del fatto, della personalità dell'imputato, del fatto che risulti insensibile all'autorità e dei canoni di cui all'art. 133 c.p., non si concedono le circostanze attenuanti generiche*”.

Tale motivazione appare meramente apparente, oltre che sembrare una mera formula di stile.

Soprattutto tale mancata concessione delle attenuanti generiche nei confronti di un imputato **incensurato**, che mai ha avuto alcuna pendenza penale eccettuata quella di cui al presente giudizio, si pone in insanabile contrasto – risultando *de facto* contraddittoria – con la precedente affermazione del Giudicante secondo cui comunque sarebbe stato “**rilevante**” il fatto che il Tizio non potesse essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti alla luce della consulenza medico-legale del Dott. Tarquinio. Se tale dato è “**rilevante**” (così come ha detto il Giudice di prime cure), ci si domanda in quali termini sia stato considerato rilevante e tenuto da conto da parte del Giudicante, atteso che non ha evidentemente inciso per escludere la penale responsabilità dal reato di cui al capo B) della imputazione, ma addirittura non ha avuto alcuna incidenza neppure per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Al contrario, le concrete modalità del fatto suesposte, anche per ricondurre la pena ad equità, avrebbero indefettibilmente necessitato quanto meno del riconoscimento delle attenuanti generiche.

- V -

**- in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.**

In punto di trattamento sanzionatorio, deve altresì rilevarsi la carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale di pena.

Sul punto nulla dice il Giudice di primo grado nella impugnata sentenza.

Oltretutto – si ribadisce – non è emerso alcun elemento che potesse far propendere per la

formulazione di una prognosi negativa nei confronti del Tizio.

Gli elementi di dubbio *supra* evidenziati, oltre al contenuto disvalore della condotta addebitata a Tizio, avrebbero dovuto in ogni caso condurre il Giudice di prime cure a commisurare la pena parametrandola al minimo edittale, con un aumento minimo per la continuazione.

Sul punto, in ogni caso, deve rilevarsi la carenza assoluta di motivazione da parte del Giudice di primo grado, il quale ha ommesso qualsivoglia argomentazione in ordine alle ragioni che lo hanno condotto a dosimetrare la pena nei termini *de quibus*, senza neppure concedere – oltre alle attenuanti generiche – il beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro atteso che l'imputato è **incensurato, senza ulteriori pendenze penali o precedenti di polizia e di giovanissima età**.

Considerati questi aspetti evidenziati da ultimo, a maggior ragione il Giudice di prime cure avrebbe dovuto puntualmente motivare la mancata concessione della sospensione condizionale, cosa che, al contrario, non è avvenuta affatto.

\*\*\*\*\*

Per tutte le ragioni suesposte, lo scrivente difensore

### **CHIEDE**

che Questa Ecc.ma Corte di Appello Voglia

in via principale: assolvere l'imputato dai reati al medesimo contestati, quanto meno ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste o con altra formula che sarà ritenuta di giustizia;

in via subordinata: rideterminare la pena parametrandola al minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche, aumento minimo per la continuazione, sospensione condizionale della pena ed ulteriori benefici di legge ove concedibili.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con ossequio.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_